Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

Allegato alla deliberazione n 2. 6. 5
del 18 APR 2018 composto da
tpagine.

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016

(Convenzione n...... del.....)

TRA
(denominazione del soggetto promotore/proponente) con sede legale in
, codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto
Promotore/proponente", rappresentato da nato a i
servizio pubblico che ha in carico il soggetto tramite i propri uffici competenti
E
, di seguito denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato da
(inserire nominativo e dati del soggetto sottoscrivente la convenzione)
VISTI
L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";
a Delibera n. 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocipi di orientamento, formazione d

la Delibera n. 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che , per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante

PREMESSO CHE

- 1. il servizio sociale professionale del servizio pubblico (Enti Locali Comuni e Ambiti Territoriali, e t c .) e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti, individuano e segnalano al soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
- 2. il soggetto promotore in accordo con i soggetti di cui al punto 1) avvia il Progetto Personalizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;



ASST Valtellina e Alto Lario

Direzione Socio Sanitaria Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

- 3. il soggetto ospitante mette a disposizione n. postazioni idonea/e alle esperienze di tirocinio finalizzate all'inclusione sociale all'autonomia e alla ri-abilitazione;
- 4. il tirocinante partecipa, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo modulo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore/proponente si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di - (inserire indirizzo completo), un/i tirocinante/i in possesso degli specifici requisiti previsti dalla "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione",

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definiti nei singoli Progetti Personalizzati entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio.

La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.

ART. 2

Obblighi del Soggetto Proponente

L'Ufficio competente del servizio pubblico provvede ad attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire. La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.

ART. 3

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto;
- redigere il Progetto Personalizzato, che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento per il beneficiario ed il soggetto ospitante.

ART. 4

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- curare la corretta tenuta del registro giornaliero delle presenze;

Sistema Socio Sanitario



ASST Valtellina e Alto Lario

Direzione Socio Sanitaria
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

- segnalare tempestivamente al soggetto promotore/proponente particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, etc);
- fornire un'adeguata formazione/informazione e far rispettare all'interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Personalizzato per tutta la durata del Progetto;
- ad erogare, in accordo con il soggetto promotore, l'eventuale indennità di partecipazione.

ART. 5

Progetto Personalizzato

Gli obiettivi, le modalità, la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Personalizzato che dovrà essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.

Il Progetto Personalizzato dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Ogni Progetto personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.

ART. 6

Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il soggetto proponente alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Personalizzato in raccordo con il tutor del soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.

ART. 7

Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante),
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante).

L'invio delle comunicazione obbligatorie/Unilav è assolta dal:



ASST Valtellina e Alto Lario


Direzione Socio Sanitaria Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

Soggetto promotore/proponente (delegato a questo adempimento dal soggetto ospitante con la presente Convenzione)

Durata e articolazione oraria del tirocinio
Il tirocinio decorre dal giorno e termina il giorno:
e prevede la seguente articolazione oraria/settimanale:
dal al tra le ore e le ore, per un totale di ore settimanali.
Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.
ART. 9 Persone di Riferimento
L'operatore di riferimento del soggetto promotore/proponente è il/la sig
L'operatore di riferimento del soggetto ospitante è il/la sig
Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
La presente convenzione è redatta in 4 esemplari di cui una dovrà essere consegnata a ciascuna delle parti firmatarie ed una conservata nel fascicolo progetto.
Letto, approvato e sottoscritto,
D
Il soggetto promotore/proponente
Il soggetto osnitante

ART 8





REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL' INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE D.G.R. 25 LUGLIO 2016 - N. X/5451

INDICE

ART.1 - PRINCIPI GENERALI	2
ART.2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
ART.3 - OBIETTIVI	2
ART.4 - DESTINATARI	2
ART.5 - DURATA DEL TIROCINIO	3
ART.6 - SOGGETTO PROMOTORE/PROPONENTE	3
ART.7 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	3
ART.8 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	4
ART.9 - COPERTURA ASSICURATIVA	4
ART.10 - RISORSE	4
ART.11 - INDENNITÀ	5
ART.12 - COMPITI DELL'ASST - SOGGETTO PROMOTORE	5
ART.13 - COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE	5
ART.14 - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	6
ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI	6

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

La riabilitazione psico-sociale, anche attraverso i tirocini d'orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di seguito denominati **Tirocini di Inclusione Sociale** (**T.I.S.**), ha conquistato un proprio spazio nella cultura socio-sanitaria e nella organizzazione dei servizi psichiatrici. Obiettivo della riabilitazione è ottenere mediante interventi opportuni e personalizzati dei cambiamenti stabili e il recupero di alcune capacità perse o momentaneamente "dimenticate" da parte del paziente. Si tratta di lavorare sulle fragilità della persona, l'incapacità a sostenere quei ruoli e di esplicare quei compiti sociali che ci si aspetta da un soggetto in quel dato contesto sociale. La riabilitazione quindi non si rivolge solo alla patologia, ma alle risorse residue per incrementarle o svilupparne di nuove evitando che la disabilità si trasformi in handicap. All'interno del programma riabilitativo, il T.I.S rappresenta un momento qualificante perché consente al paziente di misurarsi in un ruolo socialmente riconosciuto. Ciò comporta non solo una graduale modificazione dei comportamenti del paziente per rispondere alle aspettative di ruolo, ma spesso anche un miglioramento complessivo delle capacità relazionali sia famigliari che sociali.

ART.2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Linee Guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sottoscritte in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 22 gennaio 2015;
- legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia ed in particolare l'art.
 18, comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;
- DGR del 25 ottobre 2013, n. 825 recante "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" ha disciplinato le linee guida in materia di tirocini, recependo quanto previsto nell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013.
- D.G.R. del 6 giugno 2016, n. 5258 «Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- D.G.R. del 25 luglio 2016, n. 5451 Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015.

ART.3 - OBIETTIVI

- Formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione;
- Osservazione e valutazione delle capacità e dell'autonomia lavorativa, nonché delle caratteristiche comportamentali e relazionali in ambito lavorativo;
- Realizzazione di percorsi orientati alla formazione e ad un possibile sbocco lavorativo;
- Realizzazione di esperienze occupazionali a carattere riabilitativo-risocializzante;

ART.4 - DESTINATARI

I Tirocini di Inclusione Sociale sono rivolti a persone in carico alle strutture del D.S.M.D. nell'ambito territoriale di competenza dell'ASST Valtellina e Alto Lario, in età lavorativa per le quali i servizi psichiatrici territoriali del D.S.M.D. abbiano predisposto un progetto personalizzato finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione.

Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui alla presente disciplina, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite, per il soggetto ospitante, dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n. 68/99.

Non possono essere attivati Tirocini di Orientamento, Formazione e Inclusione Sociale per persone riconosciute, dagli Enti preposti, non collocabili al lavoro.

ART.5 - DURATA DEL TIROCINIO

Il Tirocinio di Inclusione Sociale è uno strumento che propone un inserimento lavorativo all'interno di un progetto complessivo, non direttamente finalizzato allo sbocco lavorativo, ma ad una funzione terapeutica - riabilitativa per persone con problemi psichiatrici.

La durata dei tirocini non può essere superiore a 24 mesi.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la ri-abilitazione, il tirocinio può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio psichiatrico territoriale del D.S.M.D. che ha in carico il paziente.

I 24 mesi decorrono dalla data di inizio della prima convenzione, stipulata per il Tirocini di Inclusione Sociale successiva al presente regolamento.

ART.6 - SOGGETTO PROMOTORE/PROPONENTE

Il soggetto promotore e proponente è unico. Viene individuato come proponente, l'ASST Valtellina e Alto Lario, attraverso i servizi psichiatrici territoriali del D.S.M.D.

ART.7 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Per l'attivazione di ogni singolo Tirocinio di Inclusione Sociale devono essere predisposti:

- il progetto personalizzato e d'adesione al Tirocini di Inclusione Sociale, sottoscritto dall'interessato, dall'Assistente Sociale e dal medico di riferimento della persona, dal Direttore del D.S.M.D. e dal legale rappresentante del soggetto ospitante;
- la scheda di valutazione degli obiettivi e risultati raggiunti, sottoscritta dall'Assistente Sociale e dal medico di riferimento della persona.

L'attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale decorre, di norma, dal 1 o dal 16 del mese;

La richiesta di attivazione deve essere presentata dall' Assistente Sociale al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, di norma, 30 giorni prima dell'attivazione;

Prima dell'inizio dell'inserimento deve essere sottoscritta dall'utente la scheda di adesione del progetto.

Il Tirocinio di Inclusione Sociale può anche essere attivato:

- all'interno del servizio pubblico nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante coincidano purché afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa:
- nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante abbiano finalità comune e/o la stessa denominazione (ad esempio, una cooperativa sociale e una associazione, o fondazione, che portano lo stesso nome), purché abbiano personalità giuridica e rappresentante legale differenti.

Nel progetto personalizzato deve essere motivata e valutata la ragione dell'attivazione del Tirocini di Inclusione Sociale in relazione alle effettive esigenze del tirocinante.

In ogni caso il progetto personalizzato deve essere strutturato secondo le seguenti sezioni:

- a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
- b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell' attività del tirocinio sede prevalente di svolgimento del tirocinio, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
- c) estremi identificativi delle garanzie assicurative contro infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) tutoraggio: definizione del rapporto tra il tutor del soggetto ospitante ed il tirocinante;
- e) specifiche del progetto personalizzato: competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
- f) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio (tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore).

ART.8 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Pe il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia i Tirocini di Inclusione Sociale rientrano tra le attività volte a garantire l'inclusione sociale delle persone portatrici di diverse fragilità, pertanto la sua attivazione rappresenta un utile strumento a disposizione degli operatori dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari.

Al fine di assicurare l'attivazione dei singoli Tirocini di Inclusione Sociale, possono essere promossi sul territorio di riferimento accordi tra i diversi soggetti pubblici interessati.

ART.9 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'ASST Valtellina e Alto Lario garantisce la copertura assicurativa INAIL e la R.C.T. durante i Tirocini di Inclusione Sociale.

I Tirocini di Inclusione Sociale di cui alla presente regolamento sono soggetti vincolo delle comunicazioni obbligatorie, da parte del soggetto proponente/ospitante, come riportato nella convenzione e nel progetto personalizzato.

ART.10 - RISORSE

Le risorse economiche, per l'erogazione dell'indennità dei T.I.S, sono a carico degli Uffici di Piano che trasferiscono le risorse necessarie all'attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale successivamente all'atto della stipula del protocollo di intesa con la ASST Valtellina e Alto Lario.

Le risorse verranno allocate in un capitolo ad hoc del bilancio aziendale, sulla base di budget distinti per i vari Uffici di Piano Territoriali.

Eventuali risorse non utilizzate andranno ad implementare il fondo del bilancio nell'anno successivo per l'attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale.

Entro il 30 settembre dell'anno precedente l'attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale le Assistenti Sociali di riferimento dei servizi territoriali psichiatrici trasmettono al Direttore del D.S.M.D. una previsione delle risorse necessarie all'attivazione, nell'anno successivo, dei Tirocini di Inclusione Sociale.

Successivamente la Direzione Socio Sanitaria congiuntamente al D.S.M.D. valutata la congruità del fabbisogno economico e provvede ad effettuare un'apposita Convenzione con gli Uffici di Piano Territoriali per acquisire le risorse necessarie.

ART.11 - INDENNITÀ

Nel Progetto Personalizzato, parte integrante della convenzione, vengono assunte alla presenza le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione. In ogni caso tale indennità costituisce un sussidio di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante dei Tirocini di Inclusione Sociale.

L'erogazione dell'indennità di partecipazione è strettamente collegata alla presenza del tirocinante e viene così disciplinata:

Periodo di assenza retribuita:

45 giorni annuali da fruire entro l'anno solare di cui 25 giorni di permesso e 20 giorni di assenza per malattia giustificata che deve essere immediatamente comunicata dal tirocinante all'Assistente Sociale di riferimento del progetto individuale.

L'indennità di partecipazione può essere sospesa nel caso l'utente non partecipi al Tirocinio di Inclusione Sociale.

Possono essere attivati anche tirocini che non prevedono nel progetto individuale indennità di partecipazione.

L'indennità di partecipazione e le assenze retribuite sono calcolato in base all'impegno orario secondo la seguente tabella:

PRESENZA ORARIA	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SINO AD UN MASSIMO DI
FINO A 10 ORE	€ 110,00
DA 11 A 15 ORE	€ 165,00
DA 16 A 20 ORE	€ 220,00

ART.12 - COMPITI DELL'ASST - SOGGETTO PROMOTORE

È di competenza dell'ASST Valtellina e Alto Lario la predisposizione degli atti amministrativi per l'attivazione delle convenzioni con i soggetti ospitanti.

L'ASST Valtellina e Alto Lario si impegna tramite proprio personale:

- ad assicurare la gestione tecnico-metodologica dell'inserimento, garantendo la collaborazione e il monitoraggio in tutte le fasi di attuazione del progetto.
- ad erogare mensilmente, ove previsto, l'indennità di partecipazione a favore del destinatario, quale strumento di promozione ed incentivazione dell'autonomia personale, come definito nel progetto individualizzato;
- a garantire idonea copertura assicurativa relativamente a infortuni sul lavoro e responsabilità civile mediante estensione delle polizze in atto presso l'INAIL;
- a comunicare all'ufficio risorse umane, entro 15 giorni del mese successivo tramite l'ufficio amministrativo del D.S.M.D, l'importo delle indennità di partecipazione del T.I.S.;
- al pagamento dell'indennità di partecipazione secondo le modalità previste dal progetto personalizzato.
- alla comunicazione obbligatoria all'INAIL di eventuali infortuni tramite l'Ufficio Risorse Umane.

ART.13 - COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante si impegna a:

favorire le condizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto individuale.

- mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie alle attività previste dal progetto individualizzato, con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e sicurezza del lavoro.
- curare la corretta tenuta del Registro giornaliero delle presenze, da inviare entro il giorno 5 del mese successivo, all'ufficio dell'Assistente Sociale di riferimento dell'utente che inoltrerà, via mail, entro il 10 giorno l'importo delle indennità di partecipazione del T.I.S. all'ufficio amministrativo del D.S.M.D.
- non adottare cambiamenti in merito a quanto definito nel progetto individualizzato, se non concordati con l'Assistente Sociale di riferimento dell'utente.
- segnalare tempestivamente, all'Assistente Sociale di riferimento dell'utente, particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante l'inserimento (es. assenze prolungate non giustificate, comportamenti irregolari, difficoltà nell'inserimento del tirocinio ecc.)
- segnalare tempestivamente, entro i termini previsti dal D.P.R. 1124/65 e ss.mm.ii., eventuali infortuni dell'utente all'Assistente Sociale di riferimento e all'Ufficio Risorse e Umane e Formazione dell'ASST Valtellina e Alto Lario via fax allo 0342/521049.

ART.14 - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Alla fine della convenzione del T.I.S. l'Assistente Sociale compilerà la scheda di valutazione degli obiettivi e risultati raggiunti dall'interessato al fine di una valutazione complessiva con l'equipe con gli altri operatori del servizio territoriale che ha in carico il paziente.

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a garantire l'utilizzo dei dati personali, per l'attivazione Tirocini di Inclusione Sociale, ai soli fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti ed il rispetto della normativa vigente sul trattamento degli stessi ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di Tirocini di Inclusione Sociale.

La modulistica di riferimento comprende i seguenti documenti:

- 00-Mod DSS 34_Progetto personalizzato;
- 00-Mod Mod DSS 35_Scheda di verifica dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (T.I.S.);
- 00-Mod DSS 36_Registro presenze;
- 00-Mod DSS 37_ Trasmissione modalità d'infortunio.
- 00-Mod DSS 39_Trasmissione modello di convezione.